

Tavola sinottica per la procedura di consultazione «Modifica dell'ordinanza del DEFR concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali» / RS 531.215.111

Diritto vigente RS 531.215.111	Modifica proposta (testo)	Principali differenze
Art. 1: Scorte obbligatorie Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie.	invariato	---
Art. 2: Qualità delle merci depositate La qualità delle merci depositate rispetta sempre le prescrizioni della cooperativa Réservesuisse (Réservesuisse) sullo standard commerciale e sull'indoneità al deposito.	invariato	---
Art. 3: Volume delle scorte obbligatorie di derrate alimentari Cpv. 1: Il quantitativo totale delle seguenti merci depositate copre il fabbisogno medio della popolazione svizzera per i periodi sotto indicati: a. zucchero: 3 mesi; b. caffè: 3 mesi; c. riso: 4 mesi; d. oli e grassi commestibili: 4 mesi; e. cereali panificabili: 4 mesi; f. grano duro: 4 mesi. Cpv. 2: La quota di segale e spelta può ammontare al massimo a un quarto del quantitativo totale di cereali panificabili.	NUOVO Art. 3: Volume delle scorte obbligatorie di zucchero, caffè, oli e grassi commestibili Il quantitativo totale delle seguenti merci depositate è di: a. zucchero: 55 000 tonnellate; b. caffè: 20 640 tonnellate; c. oli e grassi commestibili: 44 000 tonnellate. Cpv. 2: abrogato	Non si opera più alcuna distinzione fra le derrate alimentari e gli alimenti per animali per quanto riguarda gli alimenti ricchi di energia. I cereali (alimentazione umana e doppio uso) e gli alimenti ricchi di proteine (alimenti per animali) vengono trattati in nuovi articoli separati. La rubrica è adeguata di conseguenza. La merce da stoccare viene convertita in tonnellate in base alla nuova strategia di approvvigionamento (compensazione completa per 3 mesi; offerta limitata per 9 mesi; >1 anno: conversione della produzione agricola). Il calcolo del volume (modello!) si basa sulla compensazione delle importazioni, su raccolte interne stabili e sull'inclusione di prodotti importati (pre)trasformati (p. es. impasti). I volumi di zucchero e di caffè corrispondono ai volumi attuali. Le scorte obbligatorie di oli e grassi commestibili aumentano di 10 000 tonnellate rispetto al quantitativo attuale. Il riso, i cereali panificabili e il grano duro sono ora riportati nel nuovo articolo concernente i cereali. La segale e la spelta sono riportate nel nuovo articolo 3a concernente i cereali, dove non viene più prescritta una proporzione massima per questi cereali.

	<p>NUOVO Art. 3a: Volume delle scorte obbligatorie di cereali Cpv. 1: Il quantitativo totale dei cereali depositati è di 755 000 tonnellate. Di queste, 205 000 tonnellate sono destinate all'alimentazione umana; 550 000 tonnellate devono poter essere utilizzate sia per l'alimentazione umana che per l'alimentazione di animali.</p> <p>Cpv. 2 Delle 205 000 tonnellate destinate all'alimentazione umana, almeno 40 000 tonnellate devono essere cereali senza glutine come riso o granturco.</p>	<p>Nuovo articolo 3a sulle scorte obbligatorie di cereali (iperonimo).</p> <p>Attualmente le scorte di cereali ammontano a circa 505 000 tonnellate. Sulla base della strategia e dei calcoli, a questo volume verranno aggiunte 250 000 tonnellate. Il capoverso riporta anche una disposizione sulla qualità e definisce la quantità di cereali previsti esclusivamente per l'alimentazione umana.</p> <p>La quantità minima di riso e/o granturco da stoccare come scorta serve ad assicurare l'approvvigionamento delle persone intolleranti al glutine.</p>
<p>Art. 4: Volume delle scorte obbligatorie di alimenti ricchi di energia e di proteine</p> <p>Cpv. 1 Il quantitativo delle seguenti merci depositate copre il fabbisogno medio della popolazione svizzera per i periodi sotto indicati:</p> <p>a. alimenti ricchi di energia: 3 mesi; b. alimenti ricchi di proteine: 2 mesi.</p> <p>Cpv. 2 Il quantitativo totale degli alimenti ricchi di energia è costituito per almeno la metà da grano tenero, che può essere utilizzato sia per l'alimentazione umana sia a scopo foraggero.</p> <p>Cpv. 3 Sono ammessi anche i seguenti alimenti ricchi di energia:</p> <p>a. orzo; b. granturco; c. avena fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale; d. segale fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale; e. rotture di riso fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale.</p> <p>Cpv. 4 Sono ammessi i seguenti alimenti ricchi di proteine:</p> <p>a. farina di estrazione di soia; b. residui solidi di girasole e colza fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale; c. glutine di granturco e proteine di patate fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale; d. sementi per fave di soia, colza e girasoli fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale; e. piselli fino a un massimo del 2 per cento rispetto al quantitativo totale.</p>	<p>NUOVO Art. 4: Volume delle scorte obbligatorie di alimenti ricchi di proteine</p> <p>Abs. 1 Il quantitativo totale degli alimenti ricchi di proteine depositati è di 58 000 tonnellate, di cui 43 500 tonnellate di farina di estrazione di soia.</p> <p>Cpv. 2 Sono ammessi anche i seguenti alimenti ricchi di proteine:</p> <p>a. residui solidi di girasole e colza; b. glutine di granturco e proteine di patate; c. sementi per fave di soia, colza e girasoli; d. piselli; e. fave.</p> <p>Cpv. 3 Il quantitativo di proteine degli alimenti ricchi di proteine di cui al capoverso 2 deve sempre corrispondere al quantitativo di proteine di 14 500 tonnellate di farina di estrazione di soia.</p>	<p>L'articolo 4 viene sostituito e incentrato esclusivamente sugli alimenti ricchi di proteine</p> <p>Le scorte di alimenti per animali ricchi di proteine copriranno ora soltanto il fabbisogno medio di suini e pollame per circa due mesi. In questo modo, in caso di penuria, si potrà procedere all'abbattimento graduale degli effettivi. Rispetto a oggi, le scorte di alimenti ricchi di proteine diminuiranno passando da 93 000 tonnellate a 58 000 tonnellate. Il 75 per cento delle scorte obbligatorie di alimenti ricchi di proteine deve essere costituito da farina di estrazione di soia.</p> <p>---</p> <p>Il 25 per cento delle scorte obbligatorie di alimenti ricchi di proteine può essere costituito da altri alimenti ricchi di proteine, purché venga raggiunto un quantitativo di proteine equivalente a quello della farina di estrazione di soia.</p>
<p>Gli articoli dal 5 all'8 rimangono invariati.</p>	<p>invariato</p>	<p>---</p>

<p>Allegato: Merci secondo l'articolo 1</p> <p>Zucchero Caffè Riso Oli e grassi commestibili Cerali per l'alimentazione umana Alimenti ricchi di energia e di proteine per l'alimentazione di animali</p>	<p>Allegato: Merci secondo l'articolo 1</p> <p>Zucchero Caffè Oli e grassi commestibili Cereali Alimenti ricchi di proteine</p>	<p>Cambia l'ordine delle merci. L'uso previsto delle singole merci non è più menzionato esplicitamente.</p>
---	---	---